

N. 1039 di Rep.

Codice Comune: 00190090035

Codice Ditta: 01645790021

ooooo

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
Provincia di Novara

ooooo

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
CASA PROTETTA PER ANZIANI CON ADEGUAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA.-----
PERIODO DAL 01.08.2012 AL 31.07.2027.-----
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI)
COSTITUITA DA PUNTO SERVICE COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L. CON SEDE A CARESANABLOT (VC) IN
VIA VERCELLI,23/A E SOCIETA' RIBAUDO F.LLI S.A.S. DI
RIBAUDO ANTONINO & C. CON SEDE A TORINO IN VIA
BOTTICELLI,80.-----

ooooo

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di giugno in
Bellinzago Novarese presso la Casa Comunale sita in via
Matteotti n. 34.-----

Avanti a me Dott.ssa Francesca GIUNTINI, Segretario
comunale del Comune di Bellinzago Novarese, abilitata a
ricevere gli atti del comune ai sensi dell'art.97, 4° comma,

lett. C) del D.lgs. n.267/2000 sono presenti i Signori:-----

1) La Sig.ra Fiorella ROZZARIN , Responsabile dei Servizi alla Persona, domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Comunale, la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, interviene nell'atto in qualità di legale rappresentante del Comune di Bellinzago Novarese giusto decreto del Sindaco n. 14 in data 30.12.2009.-----

2) Il Sig. Giovanni MANDELLI, nato a Milano il 14.01.1960, residente in Pollone, via Strada Antica per Chiavolino n. 9, C.F.MNDGNN60A14F205W il quale interviene in qualità di Procuratore ad Negotia, giusta procura con atto ricevuto dal notaio Dott. Francesco Boggia di Vercelli (Rep n.113668 in data 12.02.2010 registrato a Vercelli il 16.02.2010 al n.513 (allegato sub. A), della PUNTO SERVICE – COOP. SOC. A.R.L. con sede in Caresanablot (VC) - via Vercelli,23/A, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Vercelli – numero di iscrizione e Codice Fiscale 01645790021, ditta Mandataria dell'ATI costituita tra la PUNTO SERVICE – COOP. SOC. A.R.L. e la Società RIBAUDO F.LLI S.A.S. Di Ribaudò Antonino & C. con sede in Torino - via Botticelli,80, C.F., Partita IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Torino n. 06834310010.-----

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certa, stipulano in forma pubblica quanto segue, rinunciando con il mio consenso all'assistenza di testimoni.-----

PREMESSO

- CHE, con determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n.149 del 24.12.2010, in esecuzione agli obiettivi assegnati è stato avviato il procedimento per l'affidamento in concessione della gestione della casa Protetta di Bellinzago Novarese con contestuale adeguamento e ristrutturazione della struttura.-----
- CHE con determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n.139 del 29.11.2011, nel prendere atto delle risultanze di gara, come da verbale in data 12.05.2011, la concessione oggetto del presente contratto è stata affidata alla costituenda ATI tra capogruppo mandataria PUNTO SERVICE cooperativa Sociale a.r.l. con sede legale a Caresanablot (VC) in via Vercelli 23A e la mandante RIBAUDO F.LLI S.A.S. di Ribaudò Antonino e C. con sede legale in via Botticelli 80, TORINO.-----
- CHE seguito delle verifiche effettuate, come da determinazione del Responsabile dei Servizi alla

Persona n.139 del 29.11.2011, l'ATI aggiudicataria risulta in possesso dei requisiti prescritti e che quindi l'aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; -----

- CHE con nota prot. n.18254 in data 30.11.2011 è stata effettuata la comunicazione di cui all'art.11, comma 10, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.-----
- CHE con atto del notaio Dott. Francesco Boggia di Vercelli Rep. n.115342 in data 01.02.2012 registrato a Vercelli in data 03.02.2012 al n.761 è stata costituita l'ATI tra capogruppo mandataria PUNTO SERVICE cooperativa Sociale a.r.l. con sede legale a Caresanablot (VC) in via Vercelli 23A e la mandante RIBAUDO F.LLI S.A.S. di Ribaudò Antonino e C. con sede legale in via Botticelli 80, TORINO. All. sub. "B"-----
- CHE sono state costituite le garanzie fideiussorie richieste in sede di gara e precisamente:-----
 - POLIZZA A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE pari al 5% del valore della concessione ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. rilasciata dalla Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Vercelli del valore € 857.484,00 scadenza 30.04.2017.-----
 - POLIZZA R.C.T. / R.C.O. n.7161102234963 Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Vercelli -

Massimale € 5.000.000,00 rilasciata in data 03.01.2008
alla PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale a.r.l.-----

- POLIZZA R.C.T. / R.C.O. n.2012/07/6065968
Compagnia Italiana Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di
Settimo Torinese - Massimale € 5.000.000,00 rilasciata
in data 26.01.2012 alla RIBAUDO F.LLI S.A.S. di
Ribaudò Antonino e C.-----

- POLIZZA INCENDIO E GUASTI MACCHINE
n.7161500336246 rilasciata in data 14.03.2012 dalla
compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di
Vercelli all'ATI;-----

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le
condizioni che debbono regolare la concessione di che
trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della
narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e
sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:-----

1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE:-----

Il Comune di Bellinzago Novarese, come sopra
rappresentato, affida al Concessionario, che a mezzo del
sopraindicato suo Procuratore accetta, la gestione in
concessione con contestuale adeguamento e ristrutturazione
della Casa Protetta per anziani e sue pertinenze. La gestione
viene concessa ed accettata dal Concessionario sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e

delle modalità stabilite dal Capitolato Speciale allegato sub. "C", che costituisce parte integrante del presente contratto.

In particolare il Concessionario dovrà provvedere:-----

- alla gestione della struttura e relative pertinenze;-----
- a curare la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento e ristrutturazione della casa protetta sulla base dei progetti definitivi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 79 e 80 in data 18 agosto 2010 ed alle migliorie proposte in sede gara risultanti nella relazione tecnica presentata dalla capogruppo-mandataria PUNTO SERVICE, e tenendo conto delle prescrizioni formulate dagli organi preposti al rilascio dei atti autorizzativi;-----
- all'esecuzione dei lavori inclusi gli oneri tecnici connessi agli onorari e spese per tutte le figure tecniche che la legge prevede per i lavori pubblici;-----
- a dar corso al collaudo statico e tecnico – amministrativo delle opere;-----
- ad acquisire tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori ed alla gestione della Casa Protetta e relative pertinenze;-----
- alla fornitura degli arredi pari ad Euro € 35.000,00 come da elenco allegato sub "D";-----
- alla fornitura di attrezzature e strumentazione proposta ad integrazione di quanto richiesto ed in particolare, lavasciuga per pavimenti, carrelli sporco-pulito, contenitori

pasti domicilio, 1 sollevatore per RSA, 1 automezzo FIAT con vano per trasporti pasti, materiale per palestra, valore economico per un totale dichiarato € 24.230,00 comprensivo del mezzo di trasporto;-----

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la costruzione, la gestione e l'esercizio di strutture pubbliche del tipo di quella oggetto del presente atto.-----

2) DURATA DELLA CONCESSIONE:-----

La Concessione ha durata di n. 15 (quindici) anni, a far tempo dal 01.08.2012 , e avrà termine senza necessità di disdetta né di altro atto o provvedimento formale, allo spirare del termine sopra indicato. Entro la data di estinzione della concessione le parti dovranno redigere un verbale in contraddittorio al fine di far constare le condizioni di manutenzione e conservazione della struttura prima dell'immissione in possesso della stessa in capo al Comune.-----

3) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONI

I lavori di adeguamento e ristrutturazione oggetto del presente contratto sono quelli previsti dai progetti definitivi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n.79 e 80 del 18 agosto 2010, con le migliorie proposte in sede di gara. L'importo complessivo dei lavori è di € 520.977,28 di cui:-----

- Opere edili € 490.670,64 (G.C.n.80/2010)-----

- Impianti elettrici e meccanici € 30.306 (G.C. n.79/2010)-----

La progettazione e l'esecuzione dei lavori sono autofinanziati dal Concessionario. Gli interventi di cui ai progetti su richiamati sono funzionali ad ottenere l'accreditamento definitivo della struttura o di parte della stessa come RSA da parte della Regione Piemonte, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale ("D.G.R.") del 14 settembre 2009, n. 25-12129 e della Deliberazione della Giunta regionale ("D.G.R.") n. 1-2730 in data 18.10.2011, e che pertanto i progetti potranno essere oggetto di varianti, come meglio definito all'art.8, necessarie all'eventuale adeguamento degli interventi a parametri regionali sopravvenuti.-----

4) IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:-----

Il Concessionario dovrà predisporre a sua totale cura e spese, in conformità a quanto previsto dai progetti definitivi di cui alle deliberazioni G.C. n.79 e 80 del 18 agosto 2010, la seguente documentazione obbligatoria:-----

1. progetti esecutivi delle opere: -----

1a – progetto esecutivo R.A.F. di via S. Stefano: adeguamento piano primo a tipologia R.A.S. - Impianti elettrici e meccanici;-----

1b – progetto esecutivo R.A.F. di via S. Stefano: adeguamento piano primo a tipologia R.A.S. - Opere edili.-----

2. progetto delle opere in cemento armato;-----

3. verifica del Clima Acustico;-----

4. piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione;-----

5. istanza di parere inoltrato al Comando dei Vigili del Fuoco di Novara;-----

Il Concessionario si obbliga, altresì, ai sensi del presente Contratto, al/alla:-----

a) acquisizione di tutte le autorizzazioni, da parte degli enti competenti, necessarie o conseguenti ai lavori di cui al presente contratto;-----

b) realizzazione dei progetti esecutivi e dei relativi lavori dotandosi delle competenze tecniche e professionali, di volta in volta, idonee;-----

c) esecuzione, secondo la buona tecnica edilizia, dei lavori sulla scorta di quanto stabilito nei progetti definitivi e sulla base dell'Offerta presentata;-----

d) rispetto degli oneri di sicurezza in fase di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di quelle che si succederanno in futuro;-----

e) collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori;-----

f) presentazione al Comando dei VV.FF. della dichiarazione di Inizio attività in attesa di sopralluogo – accertamento per il rilascio del relativo Certificato di Prevenzione Incendio (C.P.I.);-----

g) rinnovo periodico del CPI da trasmettere in copia all'Ufficio tecnico comunale;-----

f) fornitura di arredi e attrezzature come meglio individuati all'art.1;-----

g) ottenimento di tutte le autorizzazioni, da parte degli enti competenti, necessarie o conseguenti alla gestione della Casa Protetta e sue pertinenze;-----

h) gestione della Casa Protetta e sue pertinenze per tutta la durata della concessione nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale (allegato sub "C") nonché tutte le condizioni e modalità di espletamento dei servizi, contenute nell'offerta presentata, migliorative rispetto a quanto previsto nel predetto Capitolato, e di cui al progetto presentato ed offerto.-----

Il Concessionario ha l'obbligo di curare la regolare manutenzione ordinaria e straordinaria ed i rinnovi impiantistici, nonché il perfetto stato di conservazione della struttura, per tutta la durata della concessione, con particolare riguardo alle componenti impiantistiche di rapida obsolescenza e di consegnare, al termine della concessione, al Concedente, le strutture edili e gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione. In particolare il concessionario dovrà attenersi a quanto prescritto dall'art.24 del capitolato speciale (All. sub "C"). Ogni variazione o innovazione che il Concessionario volesse apportare alle strutture edili ed agli

impianti durante il periodo di concessione dovrà essere precedentemente autorizzata per iscritto dal Concedente e dovrà formare oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle Parti.-----

5) IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE:-----

Il Concedente si obbliga, ai sensi del presente Contratto:-----

a) a fornire al Concessionario tutte le informazioni ed indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione ed una più efficace ed economica gestione dei servizi inerenti la Casa Protetta e relative pertinenze;-----

b) a collaborare con il Concessionario al fine di consentire la più ampia valorizzazione delle sinergie organizzative ed economiche derivanti dalla Gestione della struttura e relative pertinenze;-----

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intervenire con risorse proprie, in accordo con il Concessionario per particolari progettualità che riguardano la Casa Protetta e/o la sua interazione con il territorio.-----

6) DESCRIZIONE E CONSEGNA DELL'IMMOBILE:-----

La Casa Protetta è ubicata in un'immobile di proprietà del Comune di Bellinzago Novarese che si sviluppa su cinque livelli: seminterrato, piano terra, primo, secondo e terzo piano ed è corredata di un area verde di circa 5.000 metri quadri, come evidenziato nelle planimetrie allegate (sub "E" n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6). Il concessionario prende atto che le n.4

autorimesse collocate sul retro della Residenza sono state concesse in comodato alle locali Associazioni di volontario. Tali autorimesse sono pertanto escluse dalla concessione e la manutenzione di tali pertinenze rimane a carico esclusivo del Comune. La consegna della Struttura al Concessionario deve avvenire con modalità e tempistiche tali da garantire che l'erogazione dei Servizi agli Utenti non conosca soluzioni di continuità. Il Concedente non assume alcuna responsabilità in merito ai tempi ed alle modalità relative allo scambio di consegne tra l'odierno gestore della Casa Protetta ed il Concessionario, pur assicurando al Concessionario la propria piena cooperazione. Le parti, in contraddittorio con l'attuale gestore, contestualmente alla consegna, redigeranno un verbale di inventario dei beni mobili presenti nella Casa Protetta. Tali beni - di proprietà del concedente - dovranno essere utilizzati dal concessionario esclusivamente per lo svolgimento delle attività e dei servizi affidati con il presente Contratto.-----

7) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI:-----

Il Concessionario provvede allo sviluppo di tutti i documenti della fase della progettazione esecutiva a firma di professionisti abilitati, con l'osservanza delle norme per la compilazione dei progetti di questa natura. Il progetto esecutivo, in almeno n. 2 (due) copie cartacee ed 1 copia in formato PDF dovrà essere consegnato, completo in ogni sua

parte e corredato della documentazione di cui all'art.4 punti n.1,2,3,4,5, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del presente contratto a cura del Concedente. Il progetto esecutivo dev'essere,altresì,corredato:-----

- da una copia della polizza responsabilità civile professionale in capo al progettista o ai progettisti incaricati della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 269 D.P.R. 207/2010, con massimale pari al 10% della parcella professionale calcolata sull'importo del progetto definitivo (strutturale e impiantistico-meccanico);-----
- dalla garanzia fideiussoria, di cui all'art.123 del D.P.R. 207/2010, pari al 10% dell'importo stimato dei lavori di ristrutturazione e corrispondente ad €.52.097,00. Da costituirsi secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione.-----

Il Concedente curerà, ai sensi di legge, la verifica del progetto esecutivo sia in relazione alle vigenti disposizioni in materia sia ai contenuti espressi nell'offerta prodotta dal concessionario in sede di gara. Il Concedente si obbliga a pronunciarsi sull'approvazione del progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni dalla loro consegna. Con il provvedimento di

approvazione, il progetto esecutivo diviene vincolante per il Concessionario. Il Concessionario è obbligato ad iniziare i lavori entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'intervenuta approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del Concedente. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili al Concessionario ed in particolare le Parti convengono che nel computo dei termini di cui sopra, non si tiene conto dei tempi necessari per l'ottenimento di autorizzazioni/pareri da richiedersi, ai sensi della normativa vigente, presso enti e/o autorità terze. Nel corso dei lavori sarà condotto, da parte del Concedente, un costante controllo attraverso il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che verificherà il pieno rispetto di quanto disposto dal presente Contratto. I lavori si svolgeranno sotto la direzione e la responsabilità diretta del Concessionario, che è tenuto a comunicare prima dell'inizio dei lavori le generalità del professionista, abilitato ed iscritto negli idonei Albi professionali, incaricato della Direzione Lavori. Il Concedente nominerà il Collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori. Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori e ogni onere relativo sarà a carico del Concessionario.-----

Entro il 30 giugno 2015 la ditta concessionaria dovrà aver ultimato i lavori di adeguamento ed aver espletato le procedure finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione a

regime definitivo e aver ottenuto il parere della Commissione di vigilanza del distretto di Arona dell'ASL – Novara. L'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e miglioramento non dovrà pregiudicare l'espletamento dei servizi di assistenza socio-assistenziale ed alberghiera della Residenza secondo quanto previsto dal capitolato speciale. Le parti si danno reciprocamente atto che la normativa regionale in materia come da D.G.R. Piemonte del 14 settembre 2009, n. 25-12129. e n. 1-2730 in data 18.10.2011, è in continuo divenire e convengono che i termini relativi alla progettazione, esecuzione dei lavori e ottenimento dell'autorizzazione, stabiliti nel presente contratto possono essere oggetto di modifica in conseguenze di successivi interventi normativi di proroga dei termini di adeguamento.-----

8) VARIANTI PROGETTUALI:-----

Il concessionario non potrà apportare varianti o integrazioni progettuali senza la preventiva predisposizione dei relativi elaborati di perizia e senza previa approvazione da parte del concedente e - ove necessario - degli organi tecnici di controllo delle varianti stesse e sempre che le varianti non alterino sostanzialmente il progetto che siano compatibili con i vincoli di legge. Il concessionario ove formalmente autorizzato dal concedente potrà apportare esclusivamente quelle varianti progettuali che si rendessero necessarie per ragioni di buona esecuzione in corso d'opera o anche per adeguamento a

disposizioni normative sopravvenute, purché non modifichino la sostanza dell'opera e non alterino il quadro economico relativo all'intervento. In ogni caso, per ogni tipo di variante, il concessionario dovrà procedere alla elaborazione degli atti tecnici necessari per la preventiva valutazione ed approvazione della variante da parte del concedente che deve avvenire entro e non oltre i 30 giorni successivi alla presentazione, fatte salve eventuali sospensioni per la richiesta di pareri esterni. Qualora le varianti proposte dal concessionario non siano approvate dal concedente il concessionario è tenuto a completare le opere come da progetto.-----

9) VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL CONCEDEENTE:-----

Il Concedente, tramite il Responsabile dell'Ufficio tecnico, si riserva il diritto di vigilare/controllare che il Concessionario, sia durante la fase di progettazione, che di esecuzione dei lavori, abbia rispettato i contenuti del progetto esecutivo nella realizzazione delle opere, le norme vigenti sui lavori pubblici in tema di organizzazione del lavoro e i principi e le condizioni contenuti nel presente Contratto e di quanto prospettato in sede di offerta. Il concessionario accetta, altresì, il controllo sulla gestione della Casa Protetta da parte del concedente tramite un organismo di vigilanza che verrà appositamente

istituito dal Comune. Il Concessionario agevolerà e coopererà con i referenti del Comune concedente.-----

10) MODALITÀ DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO:-----

Al fine di garantire l'esatto ed integrale adempimento dei Servizi, il Concessionario si servirà di personale specializzato, nella piena osservanza della normativa vigente, e del Capitolato Speciale, con le qualifiche e nel numero necessario a garantire il più assoluto rispetto degli standard richiesti dalla normativa in materia, dal capitolato speciale (allegato sub. "C") e secondo quanto indicato in sede di offerta.-

Fa carico al concessionario inoltre:-----

- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei Servizi;-----
- l'acquisto di tutti gli arredi, necessari per la gestione globale dei Servizi;-----
- l'osservanza degli standard autorizzativi e di accreditamento di volta in volta previsti dalla Regione Piemonte;-----
- la definizione di un organigramma della struttura con specificazione del suo direttore/coordinatore;-----
- dotarsi di un regolamento (Carta dei Servizi);-----
- la corretta ed aggiornata tenuta del fascicolo socio sanitario per ogni singolo ospite;-----
- l'esecuzione di periodici controlli di qualità sui materiali impiegati e sul personale adibito all'erogazione dei Servizi;----

- vigilare sul corretto andamento delle attività interne ed esterne agli edifici ed a garantire la loro sicurezza;-----
- garantire la riservatezza dei dati in suo possesso ai sensi di legge.-----

La gestione della Casa Protetta è da considerarsi servizio essenziale e di pubblico interesse; pertanto, in caso di scioperi, dovrà comunque essere assicurata la continuità delle prestazioni indispensabili di pronto intervento e di assistenza per assicurare la tutela fisica degli utenti, nonché la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto agli stessi.-----

11) TARIFFE:-----

Conformemente all'offerta presentata il Concessionario applicherà le seguenti tariffe:-----

Retta giornaliera:-----

- € 74,58 per 30 giorni per un importo di € 2.237,56 ed € 74,58 per 31 giorni per un importo di € 2.311,98 per i ricoverati rientranti nella tipologia RAF media intensità;--
- € 91,92 per 30 giorni per un importo di € 2.757,83 ed € 91,92 per 31 giorni per un importo di € 2.849,52 per i ricoverati della tipologia RSA;-----

Le parti si danno reciprocamente atto che la Casa di Riposo è fruibile per complessivi 42 posti letto (RAF media intensità) accreditati presso la Regione Piemonte con autorizzazione a

regime transitorio. Alla data di sottoscrizione del presente contratto n.25 posti sono in convenzione con ASL NO.

Sulla scorta dell'offerta prodotta in gara ed in conformità all'art. 6 del Capitolato Speciale il concessionario applicherà altresì, per ciascun servizio aggiuntivo attivato nel corso della gestione, le tariffe contenute nella propria offerta ovvero:

- tariffa giornaliera ospite residenziale pari ad € 110,00 + iva;
- tariffa giornaliera ospite semiresidenziale pari ad € 60,00 + iva;-----
- Costo pasto per esterni € 5,20 + iva (al 4% = 5,40);-----
- Costo lavanderia per esterni € 20,90 + iva (al 4% = 21,73).

A decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata della Concessione, le rette per i servizi erogati all'interno della struttura saranno oggetto di rivalutazione, su base annua, con scadenza a giugno di ogni anno, da parte del Concessionario ed in particolare:-----

- l'adeguamento della tariffa dei posti convenzionati sarà collegato all'andamento della tariffa erogata dal servizio sanitario regionale;-----
- l'adeguamento della tariffa dei posti non convenzionati avverrà per la percentuale di incidenza del costo del lavoro (76,91%) sulla base degli adeguamenti contrattuali e per la restante percentuale sulla base del 100% delle variazioni ISTAT;-----

- l'adeguamento della tariffa dei servizi aggiuntivi in base al 100% delle variazioni ISTAT.-----

Il Concessionario sarà libero di intraprendere le più opportune operazioni di pubblicità e marketing al fine di perseguire l'occupazione dei posti letto non convenzionati, ai quali verranno applicate le tariffe previste dal presente articolo.-----

12) PAGAMENTI:-----

Il Concessionario fatturerà su base mensile, direttamente ai beneficiari dei servizi, i corrispettivi sopra identificati sulla base di analitiche fatture. Per i posti letto convenzionati il concessionario potrà richiedere all'utente solo la parte della retta corrispondente alla Quota Alberghiera, mentre la parte corrispondente alla Quota Sanitaria verrà erogata dall'ASL di Novara direttamente o attraverso il Comune. Il Concedente ha facoltà di farsi carico direttamente o attraverso il Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali del parziale o del totale pagamento della Tariffa Utente della Casa Protetta per i soggetti indigenti e/o residenti nel Comune di Bellinzago Novarese ed ospitati nella Casa Protetta stessa.-----

13) CANONE DI CONCESSIONE:-----

Sulla scorta dell'offerta prodotta per ogni anno di durata della concessione e fino alla conclusione della stessa, il concessionario dovrà corrispondere entro il primo trimestre di ogni anno un canone di € 20.020,00 (ventimilaeventi/00 euro). -----

14) TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI:-----

Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente concessione. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3. I pagamenti delle eventuali quote a carico del Comune saranno effettuati tramite Tesoriere comunale presso BANCA POPOLARE DI NOVARA – Agenzia di Bellinzago Novarese mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge 136/2010. L'Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro sette giorni dall'accensione.-----

15) ASSICURAZIONI E GARANZIE:-----

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il concessionario ha costituito la cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale e cioè pari ad € 857.484,00 mediante polizza fidejussoria rilasciata da Milano Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Vercelli in data 14.03.2012 con scadenza il 30.04.2017 .-----

Il Concessionario si impegna a rinnovare la predetta cauzione a garanzia del presente contratto fino alla data di scadenza

dello stesso. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione come sopra prestata ed inoltre il Concessionario dovrà reintegrarla – nel termine che gli sarà prefissato – qualora il Comune abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.-----

16) REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE:-----

La revoca della Concessione può essere disposta per motivi di pubblico interesse, ad insindacabile giudizio del Concedente. La revoca della Concessione dovrà essere opportunamente motivata e comunicata al Concessionario con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Nei casi di revoca della Concessione per pubblico interesse, il Concessionario ha diritto ad un indennizzo da determinarsi secondo le modalità indicate dall'art. 158 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e s.m.i.. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente degli importi previsti dal citato art. 158 del D.Lgs. 12.4.2006, n.. 163 e s.m.i.-----

Il Concedente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione nei confronti del Concessionario e di dichiararne la risoluzione nei casi e secondo le modalità previste dall'art.26 del Capitolato speciale. (all. Sub. "C")-----

17) PENALI:-----

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori della Casa Protetta ed in caso di eventuali inadempimenti agli obblighi contrattuali durante la fase gestionale si procederà all'applicazione delle penali secondo quanto previsto dall'art.27 del capitolato speciale.----

18) SPESE ED ONERI:-----

Tutte le spese, imposte, tasse ed oneri relativi al presente Contratto, ivi compresa l'imposta di registro, sono a totale carico del Concessionario. -----

19) RINVIO:-----

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione, esecuzione dei lavori ed alla normativa vigente in materia di gestione delle Case di Riposo, nonché agli allegati al presente atto, alle condizioni offerte in sede di gara dal concessionario, alle disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed infine alle disposizioni del Codice Civile per quanto applicabili. Il presente atto, essendo soggetto all'I.V.A., viene registrato con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.-----

Richiesto, io Ufficiale Rogante del Comune Bellinzago Novarese, ho dato lettura alle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato il contenuto dell'atto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato

dalla lettura dei documenti richiamati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.-----

Il presente atto ha 4 (QUATTRO) allegati e 6 (SEI) planimetrie allegate ed è stato dattiloscritto, sotto la mia direzione, in un unico originale, ai sensi dell'art. 36 della Legge 340/2000, da persona di mia fiducia mediante elaboratore elettronico e consta di n. 23 pagine intere e fin qui della presente.-----

o o o o o

L'ATI CONCESSIONARIA

IL COMUNE DI BELLINZAGO

Sig. Giovanni MANDELLI

Sig.ra Fiorella ROZZARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Francesca GIUNTINI
